

**TRIBUNALE DI LANUSEI**  
**Ufficio delle procedure concorsuali**

Il Collegio composto dai Signori:

Dott.ssa Nicoletta Serra

Presidente

Dott.ssa Giada Rutili

Giudice relatore

Dott.ssa Giulia Aresu

Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

In data 23 ottobre 2023 B.METAL S.R.L. in Liquidazione, con sede in Tortoli in Z.I. Baccasara, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Nuoro: 01084490919, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, signor Luciano Balloi, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Demuro presentava ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 C.C.I.I.. Il concordato presentato dalla società debitrice, così come riportato nel ricorso e nel piano, è un concordato in continuità aziendale.

Con decreto del 13 febbraio 2024 il Tribunale di Lanusei, in composizione collegiale, letti gli artt. 47, 105 e 107, CCII, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società istante e nominava quale Commissario giudiziale il dott. Angelo Cabiddu.

Con informativa del 13 marzo 2024 il Commissario dava atto, ai sensi degli artt. 85, 87 e 109 CCII, che il piano non prevedeva la suddivisione dei creditori in classi, con particolare individuazione di quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e ciò ai fini del voto.

In particolare, rilevava una carenza del piano sotto tale punto di vista, deducendo che *“i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro 180 giorni dall'omologazione. Qualora per questi creditori si abbia il pagamento parziale per incapacienza con pagamento della parte coperta da garanzia oltre 180 giorni, gli stessi devono essere inseriti in classi separate (privilegiata e chirografaria) e hanno diritto di voto in entrambe per l'intero credito vantato. Il piano prevede che i crediti dell'Erario, dell'Inps e dell'Inail, vengono pagati per intero solo per il 66%, e per euro 930.856 oltre i 180 giorni, mentre per la restante parte (34%) partecipano come chirografari in misura pari al 8,36% (del 34%). Si è pertanto in presenza di un concordato con parti interessate suddivise in tre classi: a) L'erario, Inps e Inail per la parte privilegiata pagata per intero oltre 180 giorni, b) L'erario, Inps e Inail per la parte chirografaria declassata per incapacienza; c) Gli altri creditori chirografari ab origine. Questa suddivisione in classi, nei termini previsti dall'art. 87 comma 1 lettera m), avrebbe dovuto trovare descrizione nel piano che accompagna il*

ricorso. Tuttavia, da una lettura dello stesso, quanto sopra non emerge. Si fa presente che la suddivisione in classi è rilevante ai fini del calcolo delle maggioranze in sede di voto”.

Con successiva relazione ex art. 106 CCII del 6 marzo 2024 il Commissario informava il Tribunale che in data 05 marzo 2024 la società ricorrente aveva provveduto a trasmettergli le scritture contabili per il periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 16.02.2024. Dalla verifica della documentazione trasmessa era emerso che in data 09 febbraio e 12 febbraio 2024 la società aveva proceduto al pagamento dei debiti verso dipendenti maturati prima della presentazione della domanda stessa e per l'importo complessivo di euro 243.670,49. Il pagamento si poneva in contrasto con le previsioni dell'art. 100 CCII atteso che non era mai stata chiesta l'autorizzazione.

L'informativa era finalizzata a che il Tribunale potesse effettuare le valutazioni di competenza.

E' stata fissata udienza per interloquire con la società B.Metal sulle criticità fatte presenti dal Commissario.

La società ha presentato memoria difensiva procedendo alla suddivisione in classi dei creditori secondo le indicazioni del Commissario e rilevando che il pagamento dei dipendenti si era posto come essenziale per la prosecuzione dell'attività di impresa e, quindi, per l'interesse stesso dei creditori soddisfatti proprio dalla continuità aziendale.

Ha dedotto che la mancata autorizzazione non poteva comunque portare ad una dichiarazione di inammissibilità del concordato atteso che il Tribunale era comunque chiamato a valutare se gli atti compiuti erano stati posti in essere in violazione della regola della par condicio ovvero erano stati diretti a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando così la possibilità di adempimento della proposta formulata. Vaglio che, nel caso di specie, doveva riconoscere la correttezza dell'operato della società.

\*\*\*

Il Collegio non ritiene di accogliere le difese della società B.Metal per quanto segue.

#### Sul pagamento in assenza di autorizzazione.

Il Codice della Crisi d'Impresa prevede testualmente all'art. 100: *“Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime*

condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione”.

La disposizione è molto chiara nella portata applicativa rispetto al nuovo sistema introdotto dal CCII per i pagamenti dei debiti preesistenti alla domanda stessa (non sussiste norma analoga nella L.F.).

Questi i rilievi che ne derivano.

1. Con la semplice presentazione della domanda di concordato in continuità aziendale (quale quello di specie) scatta *ex lege* per la società istante l'obbligo di chiedere al Tribunale l'autorizzazione per procedere al pagamento di crediti anteriori alla domanda stessa. E' evidente che qualsiasi pagamento effettuato in assenza di autorizzazione sarebbe astrattamente idoneo non solo a frodare la *par condicio creditorum* – che è principio cardine di tutte le procedure concorsuali – ma soprattutto ad alterare gli equilibri presentati nel piano e i termini di soddisfazione ivi indicati.

Detta *ratio* si trae proprio dalla lettura della disposizione richiamata che nella seconda parte del comma, pur prevedendo l'autorizzazione, evidenzia la diversa situazione in cui i pagamenti siano effettuati sino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie, apportate senza obbligo di restituzione. In questo caso l'equilibrio evidenziato dal piano non è alterato perché l'uscita di denaro è interamente compensata dalle risorse apportate *ex novo* (che non essendo soggette a restituzione non gravano sul passivo). Per detta ragione non è richiesta l'attestazione del professionista, di cui si dirà oltre.

2. La disposizione prevede che la richiesta di autorizzazione sia accompagnata dalla attestazione di un professionista indipendente, che motivi sull'essenzialità di tali prestazioni per la prosecuzione dell'attività di impresa e comunque sull'essere “*funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori*” (condizione di ammissibilità dell'autorizzazione).

Ora, questo Tribunale rileva come il disposto dell'art. 100 CCII sia assolutamente innovativo sul punto, non trovandosi corrispondente previsione nella Legge Fallimentare.

Ed infatti, sia l'art. 161 L.F. (concordato in fase di ammissione) che l'art. 167 L.F. (concordato ammesso) pur richiedendo l'autorizzazione del Tribunale (tra l'altro per atti tipizzati) e il necessario parere del Commissario giudiziale, non prevedevano la figura del professionista attestatore.

La volontà innovativa del legislatore è evidente, tanto più che è stata introdotta una disposizione ad hoc proprio per disciplinare l'ipotesi del pagamento di crediti preesistenti al concordato.

Ora, è evidente che il professionista - per addivenire alla propria certificazione - deve operare una ricostruzione precisa e puntuale (soprattutto in termini economico-finanziari) dell'utilità del pagamento per il piano presentato e, soprattutto, dell'inidoneità a ledere gli interessi dei creditori, che con quel pagamento vedono diminuire le risorse attive messe a disposizione con il piano e la garanzia del loro credito.

Questo Collegio ritiene che detta attestazione sia voluta dal legislatore per andare ad incidere e limitare la discrezionalità tecnica rimessa al Giudice: l'utilità e convenienza del pagamento è argomentata da professionista indipendente, ragionevolmente qualificato ad una valutazione economico-finanziaria.

E che la *ratio* sia questa si trae proprio dalla previsione della seconda parte dell'art. 100 CCII, comma 1, laddove si esclude la necessità dell'attestazione quando il pagamento è compensato dall'apporto di finanza non soggetta a restituzione; qui il pagamento è astrattamente irrilevante per gli equilibri tra attivo e passivo e non si rendono necessarie valutazioni tecniche peculiari.

Questo Tribunale ritiene la disposizione assolutamente innovativa e peculiare, idonea a limitare fortemente la discrezionalità del Giudicante e comunque a fornirgli una chiave di lettura tecnica del pagamento effettuato.

Ora, nel caso di specie, la società BMetal ha proceduto al pagamento in data 9-12 febbraio 2024 senza previa richiesta dell'autorizzazione e senza alcuna attestazione sulla convenienza dell'atto e sull'assenza di frode e pregiudizio per i creditori.

La difesa BMetal sostiene l'utilità del pagamento trattandosi di concordato in continuità aziendale per cui la risorsa "lavoro" è all'evidenza essenziale e deduce l'inesistenza di pregiudizio per i creditori atteso che *"in base al piano e proposta concordataria, ai dipendenti, quali creditori privilegiati, sarebbero stati con i creditori prededucibili i primi ad essere pagati per intero immediatamente dopo l'omologa del concordato, utilizzando le risorse liquide della società presenti nei conti bancari"*.

Si tratta di valutazione che la società rimette oggi al Tribunale ma che il nuovo CCII affida diversamente ed espressamente al professionista indipendente con l'attestazione di cui all'art. 100 CCII (attestazione che ancora oggi non è stata prodotta da parte istante).

La giurisprudenza richiamata non coglie in alcun modo nel segno atteso che si riferisce alla normativa di cui alla precedente Legge Fallimentare, chiaramente superata per i pagamenti di crediti preesistenti, per i quali è dettata una disciplina ad hoc.

Tra l'altro, è da rilevare che la società non ha neppure informato autonomamente il Commissario Giudiziale del pagamento intervenuto ma lo stesso ne ha avuto conoscenza quasi un mese dopo, dall'esame delle scritture contabili da lui stesso richieste.

Detto comportamento non è sicuramente trasparente sotto il profilo della buona fede, della correttezza processuale e non permette di escludere intenti fraudolenti.

A tal proposito, in data 22 aprile 2024 il Commissario Giudiziale ha depositato ulteriore relazione ex art. 106 CCII da cui emerge che in sede di perizia d'ufficio siano emersi beni mobili non dichiarati per euro 122.136,00 e altri autoveicoli – ancora da periziare – non indicati in perizia allegata al piano. Si tratta di un valore all'evidenza considerevole.

Per tutte quanto sopra esposto le difese della società istante sul punto non possono essere accolte.  
Il Collegio ritiene assorbite le altre ed ulteriori questioni sollevate in relazione alla mancata  
suddivisione in classi dei creditori, di cui alla nota del Commissario del 13 marzo 2024.

P.Q.M.

il Collegio


REVOCA

il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo presentato dalla società BMetal s.r.l.  
in liquidazione in data 13 febbraio 2024.

Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2024.


Il Giudice relatore

Dott.ssa Giada Rutili



Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Serra



TRIBUNALE DI LANUSEI

Depositato in cancelleria oggi 09/05/2024

IL CANCELLIERE  
